Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/159

22.1.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/159 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2026

recante misure temporanee di emergenza per l'Ungheria che derogano a una disposizione del regolamento delegato (UE) 2017/891 per risolvere problemi specifici del settore ortofrutticolo causati da gravi eventi meteorologici avversi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A causa dei gravi eventi meteorologici avversi legati alle gelate verificatesi in Ungheria nei mesi di aprile e maggio 2025, la produzione di frutta è stata fortemente danneggiata. Ciò ha determinato perdite per la raccolta frutticola del 2025, in particolare per quanto riguarda ciliegie, mele, albicocche, noci, prugne, pere, pesche e fragole. Le perdite stimate ammontano a 29,2 milioni di EUR. Si stima che ne abbia risentito il 57 % dei produttori aderenti alle organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo. Il calo della resa delle diverse varietà di frutta per l'anno 2025 è stimato nel 41 %. Persino tecniche di produzione come i ventilatori antigelo o le macchine per la produzione di calore o l'irrigazione antibrina sono state inefficaci. I danni hanno inciso pesantemente sulla produzione frutticola ungherese nel 2025.

(2) Alla luce dei gravi eventi meteorologici avversi di aprile e maggio 2025, i produttori aderenti a molte organizzazioni di produttori riconosciute del settore ortofrutticolo si trovano ad affrontare una riduzione significativa della produzione. Per far fronte a tali conseguenze e al loro impatto sul valore dei prodotti venduti, nel 2025 le organizzazioni di produttori dovrebbero essere esentate dall'obbligo, stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione ([2]), che il valore economico dei prodotti venduti da produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori sia inferiore al valore della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori.

(3) L'intera situazione provocata dai gravi eventi meteorologici avversi di aprile e maggio 2025 costituisce un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non può essere prontamente affrontato mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di tale regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato esistente o a una precisa minaccia di turbativa del mercato. Non è nemmeno collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

(4) Data la necessità di intervenire immediatamente e di adottare con urgenza misure volte ad attenuare i pesanti effetti negativi dei gravi eventi meteorologici avversi di aprile e maggio 2025 sulle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Poiché l'articolo 221, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che le misure rimangano in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi, il presente regolamento dovrebbe applicarsi per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/891/oj).

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga temporanea al regolamento delegato (UE) 2017/891

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891, nel 2025 un'organizzazione di produttori identificata dall'Ungheria come colpita dai gravi eventi meteorologici avversi di aprile e maggio 2025 può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un'organizzazione di produttori indipendentemente dal valore economico di tale attività rispetto al valore della sua produzione commercializzata.

2. L'organizzazione di produttori di cui al paragrafo 1 dimostra all'autorità competente dell'Ungheria che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica fino al 22 gennaio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN